

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3243-A

Relazione orale
Relatore MALAN

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 26 gennaio 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme transitorie per lo svolgimento
delle elezioni amministrative del 2005

**presentato dal Ministro dell'interno
di concerto col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2004

INDICE

Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro-
posto dalla Commissione *Pag.* 3

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, **in una domenica compresa** tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. I comuni di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.

3. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora efficaci e irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

Art. 2.

Identico

